**N. R.G. 2714/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

Sezione Civile

nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio

ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2714/2024 R.G.

promossa da

*Parte_1* p. iva *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani

APPELLANTE

contro

*CP_1* cod. fisc. *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese

APPELLATA

e

*Controparte_2*, cod. fisc. *P.IVA_3*, in persona del Sindaco *pro tempore*

APPELLATO CONTUMACE

**conclusioni delle parti**

per parte appellante *Parte_2* (come da note scritte depositate il 16.5.2025)

*In via principale,*

*- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;*

*- annullare l'atto opposto;*

*In subordine,*

*nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;*

*In ogni caso,*

*condannare l'appellata a restituire quanto versato da* *Pt_1* *in virtù della sentenza di primo grado;*

*con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.*

per parte appellata *CP_1* come da note scritte depositate il 28.5.2025)

*Nel merito, in via principale:*

*Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.*

*Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.*

*

oggetto: canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019) – appello avverso sentenza Giudice di Pace

*

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

**1.** *Parte_2* adiva il Giudice di Pace di Ivrea chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 5 del 20.6.2023 emesso da *CP_1* quale concessionaria per il Comune di *Controparte_2* del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei servizi pubblicitari.

L'accertamento era relativo all'esposizione sulla strada provinciale 53 (in particolare, SP53/km 3 + 520 DX) di "*cartello bifacciale – Dezzutti Edilizia Canavese*" e con esso veniva richiesto a *Parte_2* il pagamento di € 314,00 (di cui € 222,96 a titolo di canone unico; € 67,00 a titolo di sanzione; € 10,65 a titolo di interessi; € 9,06 per oneri riscossione; € 2,00 per spese di notifica; € 0,33 per arrotondamento). L'impianto pubblicitario, dunque, era collocato su strada provinciale al di fuori del centro abitato.

*Parte_2* sosteneva l'illegittimità dell'accertamento esecutivo in quanto l'ente legittimato a ricevere il pagamento del canone sarebbe la *Controparte_3*, ossia l'ente nel cui territorio si trovava l'impianto nonché l'ente che aveva rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 cod. str. (d.lgs. 285/1992).

**2.** Si costituiva in giudizio *CP_1* – che chiedeva il rigetto del ricorso – mentre il *[...] Controparte_2* veniva dichiarato contumace.

**3**. Documentalmente istruita la controversia, il Giudice di Pace di Ivrea rigettava il ricorso con sent. 217/2024 pubbl. il 22.3.2024 (RG 2877/2023); ciò sulla base della seguente motivazione:

«Il canone unico patrimoniale ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro. Pertanto, anche col nuovo canone unico la *Parte_3* potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

La nozione di Canone "unico", in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019.

Quindi, la *Parte_3* continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il comma 819 chiarisce che il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero:

-quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

-quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.

Pertanto il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi.

Conseguentemente ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria.

Il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del *CP_2* unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere.

In sintesi le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al *CP_2* in continuità con i precedenti regimi di tassazione.

Le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a

quello per l'occupazione del suolo pubblico. La domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza»

**4.** *Parte_2* proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

a) (motivi indicati come I e II, pagg. 8-11 atto di appello) erroneità della sentenza in quanto nessuna disposizione dell'art. 1 l. 160/2019 consente di ritenere che il comune sia il solo ente a favore del quale possa essere versato il canone unico nella componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari in caso di pubblicità su tratto stradale di proprietà di ente diverso dal comune e fuori dal centro abitato, potendo il comune richiedere il canone esclusivamente per messaggi pubblicitari su strade comunali o di enti terzi all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti;

b) (motivo indicato come III, pagg. 11-15 atto di appello) erroneità della sentenza in quanto dall'art. 1, commi 816, 818 e 835, l. 160/2019 si ricava che il soggetto legittimato a richiedere il pagamento del canone è l'ente che rilascia l'autorizzazione (nella specie, *[...]* *Controparte_3* ) e ciò risulta confermato dall'espressa abrogazione (disposta dalla medesima l. 160/2019) dell'art. 1 d.lgs. 507/1993 che prevedeva il riconoscimento del diritto a favore del comune alla sola condizione che la pubblicità fosse effettuata nel territorio comunale (a prescindere dal soggetto proprietario della strada);

c) (motivo indicato come IV, pag. 15 atto di appello) erroneità della sentenza in quanto dall'art. 1, comma 820, l. 160/2019 non è possibile ricavare che tale disposizione si applichi solo quando sia il canone di pubblicità che quello di occupazione del suolo spettino entrambi al comune;

d) (motivo indicato come V, pagg. 16-18 atto di appello) erroneità della sentenza in quanto, in violazione dell'art. 1, comma 835, l. 160/2019 ha affermato che l'ente a cui deve essere corrisposto il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari possa essere diverso dall'ente che autorizza tale diffusione.

**5.** Costituitasi nel presente giudizio, *CP_1* chiedeva il rigetto dell'appello argomentando in diritto la correttezza della conclusione raggiunta dal Giudice di Pace.

**6.** Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di appello, all'udienza del 21.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di *Controparte_2* e, inoltre, alle parti veniva assegnato termine perentorio fino al 28 maggio 2025 ore 9.00 per il deposito note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281sexies e 350bis c.p.c.; tutte le parti costituite depositavano le note scritte ( *Parte_2* *[...]* in data 16.5.2025; *CP_1* in data 28.5.2025).

*

**7.** In fatto si premette che è che incontroverso tra le parti che il cartello pubblicitario sia stato esposto su strada provinciale fuori dal centro abitato, in particolare sulla SP53/km 3 + 520 DX.

**8.** Ancora, si premette che nel presente giudizio di appello nulla deve essere statuito in punto giurisdizione (questione, parimenti estremamente controversa: cfr. decreto depositato il 5.6.2025 RG 7546/2025 con cui la Prima Presidente della Corte di cassazione, a seguito di rinvio ex art. 363bis c.p.c., ha assegnato la questione alle Sezioni Unite) in quanto si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario; infatti, la questione di giurisdizione non è stata sollevata in primo grado né è oggetto di motivo di impugnazione.

**9.** Ciò posto, la questione in diritto posta dai motivi di appello – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – è se il canone di cui all'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019 possa essere preteso dal comune in caso di impianto pubblicitario su strada provinciale al di fuori del centro abitato (o, eventualmente, all'interno di centro abitato qualora il comune abbia una popolazione inferiore a 10.000 abitanti) oppure se tale canone possa essere preteso dalla provincia (o, come nella specie, dalla città metropolitana), ossia dell'ente proprietario della strada.

Pur nella consapevolezza delle diverse soluzioni interpretative adottate dalla giurisprudenza di merito (e rappresentate dalle parti costituite nei rispettivi scritti), in assenza di pronunce di legittimità sul punto, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento secondo cui il comune è legittimato a richiedere la componente di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), l. 160/2019 nel caso di impianto pubblicitario su strada di proprietà della pronuncia o della città metropolitana (nello stesso senso, cfr. C. App. Ancona, sez. II, sent. 366/2025 in causa RG 944/2023; Trib. Novara, sent. 126/2025 in causa RG 1416/2023; Trib. Chieti, sent. 283/2025 in causa RG 382/2023). Ciò per le ragioni che seguono.

**9.1.** L'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le disposizioni rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti commi:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817 (testo *ratione temporis* applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni

e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

818 (testo come modificato dall'art. 1, comma 838, l. 197/2022). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

819. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

821 (testo *ratione temporis* applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

825 (testo *ratione temporis* applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

**9.2.** Come osservato da Trib. Novara, sent. 126/2025 in causa RG 1416/2023 (pronuncia da intendersi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), dalla normativa sopra riportata, emerge che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ha dichiaratamente sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal Capo II, artt. da 38 a 57 d.lgs. 507/1993; il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63, d.lgs. 446/1997; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), disciplinata dal Capo I, artt. da 1 a 37, d.lgs. 507/1993; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'art. 62, d.lgs. 446/1997; il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, cod. str. (d.lgs. 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Non è dubbio, né è qui in discussione, dunque, che il canone unico in questione, definito dal legislatore come patrimoniale, abbia sostituito le molteplici entrate precedenti, variamente individuate come tasse, imposte e canoni.

Il CUP si fonda su due differenti presupposti: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati.

Risulta determinante che il presupposto dell'applicazione del canone continui a essere duplice, nella descrizione della fattispecie. Ne discende che il canone mantiene duplicità di fondamento, con conseguente possibile duplicazione di soggetto titolato alla percezione.

Le disposizioni in esame, infatti, nulla precisano rispetto alla titolarità attiva del rapporto che, pertanto, va ricavata dall'afferenza all'ente del presupposto di applicazione.

Il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico si fonda inequivocabilmente sulla proprietà del suolo occupato e, dunque, è dovuto alla provincia (o città metropolitana) o al comune, a seconda che si tratti di strada provinciale (meglio di strada provinciale posta al di fuori dei centri abitati o all'interno di centro abitato, se situato in comune avente meno di 10.000 abitanti) o di strada posta all'interno di centri abitati ricompresi in comuni aventi più di 10.000 abitanti.

Il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, invece, incide su bene da ritenersi, in ogni caso, di pertinenza comunale.

La giurisprudenza amministrativa (interrogandosi sulla natura del CUP, se effettivamente patrimoniale o tributaria) ha convincentemente ricostruito il canone come corrispettivo per l'utilizzo commerciale di un bene pubblico immateriale, individuato nel "paesaggio urbano".

In particolare, ha statuito il giudice amministrativo: "*Poiché l'individuazione di un rapporto sinallagmatico è immediata nel caso di occupazione di beni pubblici materiali, tipicamente del suolo e del sottosuolo, non vi sono problemi a ipotizzare l'estensione del modello COSAP a tutte le fattispecie che coinvolgono un uso particolare dei suddetti beni, ossia una maggiore consumazione dell'utilità degli stessi rispetto a quanto consentito al resto della collettività. Nel*

*caso della diffusione di messaggi pubblicitari, invece, il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare è meno facilmente individuabile, in quanto ha carattere immateriale, ma può essere fatto coincidere con il paesaggio urbano. È vero che non vi è una codificazione esplicita del passaggio dalla tassazione dell'attività pubblicitaria, o di intermediazione di spazi pubblicitari, alla fissazione di un corrispettivo per l'utilizzazione in via esclusiva di porzioni dello scenario urbano. A questo risultato, tuttavia, si può arrivare partendo dalla premessa che la moderna pianificazione urbanistica ha ormai acquisito il concetto di incidenza paesistica anche al di fuori delle zone vincolate, e considerando poi che nel testo normativo vi è un chiaro disaccoppiamento tra il canone unico patrimoniale e gli elementi indicativi della capacità contributiva. Il presupposto della decurtazione patrimoniale è infatti la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 comma 819-b della legge 160/2019), ossia la modifica del paesaggio urbano misurata in termini di superficie, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari (art. 1comma 825 della legge 160/2019). Non viene coinvolta la capacità di produrre reddito, e non vengono introdotte presunzioni sul volume d'affari, neppure per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli o per le fattispecie residuali. 12. Lo spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari, è quindi qualificabile come bene comune nella disponibilità dell'ente pubblico. Si tratta di un bene dotato di potenzialità commerciali, il cui sfruttamento può essere concesso a soggetti particolari a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva*" (Tar Lombardia- Brescia, sez. II, sent. 576/2023; pronuncia confermata da Cons. St., sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5632).

Il presupposto in esame, dunque, per quanto legato all'utilizzo di un bene pubblico, prescinde integralmente dalla proprietà della strada: lo scenario urbano è bene di natura differente, che non coincide con lo spazio soprastante il suolo, ma coinvolge, in modo complesso, quanto visivamente è percepibile in ciascuna parte di un certo territorio di riferimento.

Tale bene non può che essere individuato nella titolarità del comune, che è l'ente territoriale minimo e più prossimo rispetto alle persone che risiedono nei suoi confini e che godono, in ultima analisi, dello scenario urbano modificato dalla diffusione del messaggio pubblicitario.

Una conferma testuale si ricava dalla previsione (comma 819 lett. b) per cui il canone spetta anche per la diffusione mediante impianti installati su beni privati, "*laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale*": in tal caso, è la visibilità dal territorio comunale (che, necessariamente, è anche parte del territorio di una provincia o di una città metropolitana) a determinare la debenza del canone, evidentemente in favore del *CP_2* in questione; nonché dall'ulteriore previsione per cui il canone è dovuto anche in caso di diffusione mediante impianti installati "*all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato*" (comma 819 lett. b), sebbene transitino attraverso territori facenti parte, necessariamente, al contempo di un comune e di una provincia o città metropolitana (con l'ulteriore necessità di stabilire, in tal caso, a quale dei comuni in questione spetti la percezione del canone: cfr. comma 825).

A ulteriore riprova, si osserva che il comma 821 prevede l'adozione, da parte di comuni, province e città metropolitane, di regolamenti volti a disciplinare il canone in questione: ebbene, nell'elencazione delle materie da inserirsi nelle previsioni regolamentari, la disciplina degli impianti pubblicitari è riferita unicamente all'ente comunale, considerato che la norma prevede che i regolamenti si occupino (lettera b) dell'"*individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie*"; (lettera c) dei "*criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune*"; (lettera d) della "*superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio*".

**9.3.** Deve anche evidenziarsi che la normativa in esame non pone alcuna correlazione soggettiva fra il rilascio dell'autorizzazione e la percezione del canone, nel senso che quest'ultima spetterebbe all'ente che abbia precedentemente autorizzato l'impianto.

Infatti, il comma 835 stabilisce le modalità di riscossione del canone e instaura un collegamento fra debenza e richiesta di rilascio dell'atto abilitativo da parte dell'ente, nel senso che la richiesta determina già l'insorgenza del rapporto: ma nulla dice in ordine alla soggettività attiva dello stesso.

Rispetto agli impianti pubblicitari su strada, l'autorizzazione – peraltro rilasciata solo per alcuni impianti dalla provincia o dalla città metropolitana, e per altri impianti da Anas, in quanto da collocarsi su strade statali: il che, già di per sé, dimostra che nessuna corrispondenza è instaurabile fra autorizzazione e canone, che può essere preteso solo da comuni, province e città metropolitane – è prevista dal codice della strada (art. 23 d. lgs. 285/1992 e artt. 47 ss. d.P.R. 495/1992) ed è volta a garantire essenzialmente la sicurezza nella circolazione, mediante il divieto di installazioni che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, o possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, anche mediante abbagliamento, o possano distrarne l'attenzione, o, ancora, costituiscano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; nonché la correttezza del messaggio propalato, vietato se violento, sessista o discriminatorio, alla luce del vigente comma 4bis, introdotto dal d.l. 121/2021, verosimilmente in considerazione della estrema diffusione degli impianti pubblicitari posti su sede stradale.

Connessa a tale autorizzazione è l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico e con tale provvedimento viene altresì determinata la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze (art. 27, commi 5, 6 7 e 8 cod. str.).

Il canone unico patrimoniale, invece, comprende il corrispettivo dell'utilizzo di un bene pubblico insito nella diffusione di un messaggio pubblicitario, tramite impianto che può essere posto sulla sede stradale o può essere collocato in altro spazio.

Nel solo caso di impianti posti sulla sede stradale o sulle relative pertinenze, il canone è conglobato in una somma unitaria se si tratta di strada comunale (compresa in centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti), così come è conglobato in caso di impianti pubblicitari posti sul territorio comunale, ma non su strada.

Né in senso diverso è possibile invocare il principio dell'unicità del procedimento amministrativo, che è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 1690/2022) nell'ipotesi di rilascio di autorizzazione a impianto pubblicitario all'interno del centro abitato, al bordo di strada di proprietà di altro ente, di cui era stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 23, comma 4, cod. str.: tanto sul presupposto della complessità e specialità della disciplina di detto procedimento, improntato a valutare il rispetto, sulla base di "*regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare anche le esigenze 'dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità'*", nonché in ossequio a esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa, per cui "*la tesi della duplicazione dei titoli autorizzatori si porrebbe in controtendenza rispetto all'esigenza perseguito dal legislatore di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata all'interno di un procedimento unitario. Da questo ultimo punto di vista si può aggiungere che la semplificazione amministrativa è forma declinatoria del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed impone che in tutti i casi in cui l'iniziativa privata coinvolga una pluralità di interessi pubblici tutti rimessi alla cura della stessa pubblica amministrazione, quest'ultima si dia carico della trattazione unitaria e congiunta dell'istanza del privato, con strumenti di raccordo tra i vari uffici, come ad esempio lo Sportello unico per le attività produttive, ovvero, per altri settori, acquisendo di propria iniziativa il parere di tutti gli uffici dell'amministrazione interessati, senza richiedere duplicazioni procedimentali che comportino oneri defatigatori a carico del privato*".

Non è stato esaminato, invece, il caso in cui si tratti di impianti posti fuori del centro abitato, magari su strada statale o di proprietà comunque di ente diverso dalla provincia (o città metropolitana), ipotesi nella quale la suddetta concentrazione procedimentale non potrebbe avvenire, non essendo detti enti titolati a valutare profili diversi da quelli legati alla tutela della sicurezza della viabilità e, al limite, se, del caso, dell'occupazione del suolo pubblico.

A ciò si aggiunga che il canone è dovuto anche per la diffusione di messaggi non preventivamente autorizzata, ragione per la quale la titolarità del diritto all'imposizione del canone deve essere individuata autonomamente rispetto alla potestà autorizzatoria.

**9.4.** Infine, precisare che il principio della riserva di legge non risulta inciso dalla lettura qui ritenuta più convincente, trattandosi di stabilire la portata delle disposizioni normative primarie in questione, alle quali si deve, in ogni caso, l'attribuzione all'un ente o all'altro del potere di imporre il prelievo patrimoniale.

**9.5.** La richiesta di ridurre la sanzione del minimo edittale, presente nelle sole conclusioni dell'appellante, è inammissibile in quanto non vi è nessuno specifico motivo di appello volto a contestare il *quantum* dovuto.

**10.** Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. L'assenza di precedenti di legittimità e presenza di un attuale contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello.

In ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, d.P.R. 115/2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1*bis*, d.P.R. 115/2002, se dovuto (SS. UU., 20 febbraio 2020, n. 4315; SS. UU., 17 luglio 2023, n. 20621).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

**rigetta** l'appello avverso la sentenza n. 217/2024 pubblicata il 22.3.2024 (R.G. 2877/2023) del Giudice di Pace di Ivrea che, per l'effetto, conferma integralmente;

**compensa** integralmente le spese del giudizio di appello;

ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1*bis*, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Ivrea, 30/06/2025

Il Giudice

Andrea Ghio